

Comune di Trecate (NO)

Piano dei diserbi

Gestione e contenimento della flora infestante ai sensi del Piano di Azione Nazionale (PAN) e delle Linee guida per l'uso dei prodotti fitosanitari in ambito extragricolo (DGR 25-3509 e DGR 111-3849)

Consulenti:

Dottore Agronomo Marco Giorgetti
Dottore Agronomo Ballerio Fabrizio
Dottore Agronomo Raffaele Orrù

Studio Landscape SRLS

via Ravasi 30, 21100 Varese (VA)
www.studiolandscape.it
info@studiolandscape.it

Indice

1. Premessa	1
2. Inquadramento generale	2
3. Riferimenti normativi	3
4. Programma di diserbo - specifiche tecniche	6
5. Elementi di valutazione e comunicazione del rischio	9
6. Prezzi unitari utili alla redazione di un appalto	10
7. Elenco allegati	12

1. Premessa

Lo Studio LANDSCAPE ha ricevuto dal Comune di Trecate, l'incarico di redigere attraverso la figura del consulente PAN il programma di diserbo per il contenimento delle erbe infestanti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e/o in ambiente urbano.

Lo scrivente dottore agronomo Marco Giorgetti, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Varese con numero di iscrizione 160, è in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.

Il certificato di consulente ai sensi del PAN è stato rilasciato dalla Regione Lombardia con numero RL00222000 in data 16/06/2015.

2. Inquadramento generale

Il controllo della flora infestante nelle aree urbane o extra-agricole è motivato dall'esigenza di limitare l'interferenza della vegetazione infestante con le attività dell'uomo (Ferrero e Covarelli, 1996. Studio della vegetazione infestante. Atti della S.I.L.M.).

I principali effetti sfavorevoli legati alla presenza della flora sinantropica sono riconducibili a:

- difficoltà di fruizione delle superfici per pedoni e veicoli,
- diffusione di allergeni mediante produzione di pollini,
- effetto estetico negativo,
- danni a pavimentazioni e murature,
- ostruzione dei canali di smaltimento idrico,
- riduzione della visibilità sulle strade,
- creazione di un habitat favorevole alla presenza di fauna dannosa (roditori, zanzare e mosche, ecc).

In virtù dei meccanismi biologici e fisiologici da esse posseduti, le malerbe riescono ad adattarsi a differenti e variabili situazioni ambientali. La conoscenza dei relativi caratteri e dei meccanismi di sopravvivenza può essere utile al fine di ricercare razionali soluzioni alle problematiche di controllo.

Esistono differenti classificazioni suddivise a seconda dell'ambito scientifico di appartenenza, che pongono attenzione sui diversi aspetti che le caratterizzano.

Nel presente lavoro verranno affrontate le seguenti classificazioni:

- classificazione botanica,
- classificazione agronomica,
- classificazione fitosociologica.

Sulla scorta delle informazioni fornite dal proponente, riguardo le caratteristiche del territorio e degli ambiti oggetto di valutazione, è stato predisposto un piano di contenimento della flora infestante, che si fonda su di un approccio integrato come previsto dalla DGR 25-3509 e DGR 111-3849 "Le Linee guida per l'uso dei prodotti fitosanitari in ambito extragratico.

3. Riferimenti normativi

Con l'emanazione della Direttiva Europea 79/117/CEE del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, i rischi per l'ambiente e per l'uomo, legati all'impiego dei diserbanti, divennero di pubblico dominio. Ciò determinò lo sviluppo di un atteggiamento prevenuto e diffidente nella pubblica opinione nei confronti di questi prodotti.

La successiva Direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 fornì un quadro legislativo comune in materia di prodotti fitosanitari in tutta Europa.

Il Regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE e introduce criteri più severi per l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari.

Tali criteri riguardano: tossicità acuta, tossicità cronica, persistenza nell'ambiente, bioaccumulo, possibilità di diffusione nell'ambiente ed ecotossicologia.

In tale contesto si è delineato un nuovo quadro organizzativo e procedurale che richiede un significativo adeguamento non solo dell'Amministrazione, ma anche degli operatori del settore, per ottemperare puntualmente agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea e per consentire l'allineamento dell'organizzazione interna alle nuove disposizioni comunitarie, sui processi autorizzativi che non avranno più solo un profilo nazionale, ma comunitario.

A tal fine, è stata predisposta la nota del 14 giugno 2011 con la quale sono state dettate indicazioni operative per l'applicazione del Regolamento (CE) 1107/2009 finalizzate ad agevolare, velocizzare, semplificare ed uniformare l'applicazione della nuova normativa comunitaria.

Per assicurare un'attività efficiente ed efficace e per garantire il rispetto della stringente tempistica definita dalle nuove procedure di autorizzazione ed immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in un'ottica di collaborazione volontaria con le imprese interessate, è stata diramata la nota del 1 giugno 2011 concernente la programmazione delle attività di valutazione in materia di prodotti fitosanitari.

Il Regolamento di esecuzione UE n. 540/2011 della commissione del 25 maggio 2011 reca invece disposizioni di attuazione del regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate.

Un passo importante verso uno sviluppo sostenibile fu l'approvazione da parte della Comunità Europea della Direttiva 2009/128/CEE, riguardante la riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e la promozione di approcci e tecniche alternative.

In attuazione di tale direttiva, che istituiva un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, viene emanato in Italia il Decreto Legislativo del 14 agosto 2012, n. 150.

Con la promulgazione del Decreto 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" viene data attuazione alle disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Il suddetto decreto definisce le misure per un uso sostenibile dei pesticidi al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente, sulla biodiversità e promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.

Il PAN valuta altresì le restrizioni d'uso in aree ed ambiti particolari, come le aree protette e le aree specifiche elencate all'articolo 15, tenuto conto dei necessari requisiti di tutela della salute umana, dell'ambiente, della biodiversità e dei risultati dell'analisi del rischio.

Per aree specifiche si intendono le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie. Considera inoltre le aree protette di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e le altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie.

Nell'Azione 5.5 (Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade), si specifica che è necessario ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari ed utilizzando, per la loro distribuzione, le attrezzature e le modalità di impiego che consentano di ridurle al minimo le perdite nell'ambiente, nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali.

Per tale finalità si prevedono le seguenti misure:

- utilizzare il diserbo meccanico e fisico (es. pirodiserbo) in tutti i casi in cui esso possa sostituire il diserbo chimico. In particolare, occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico sui cigli e le scarpate stradali adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione, nonché nelle aree limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio lungo le strade e autostrade con annessi punti di ristoro, applicando opportune misure di gestione del sistema dei cigli stradali, al fine di ridurre il più possibile l'attecchimento e la crescita delle malerbe (pacciamatura verde o con materiali inerti, ecc.);
- valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilità;
- utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di prodotti fitosanitari anche per evitare l'insorgere di resistenze causate dall'uso ripetuto della stessa sostanza attiva;
- programmare gli interventi che prevedono l'uso del mezzo chimico tenendo conto delle previsioni meteorologiche, evitando l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti.

L'Azione 5.6 (Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili), stabilisce che ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurle al minimo la dispersione nell'ambiente.

È fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore al minimo indicato in quarantotto ore.

Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.

Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

Il suddetto piano infine, all'articolo 5.6.1 specifica l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida.

In ambiente urbano, le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano:

- le aree dove il mezzo chimico è vietato;
- le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

In particolare sono previste le seguenti misure:

- i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, indicate al precedente paragrafo A.5.6;
- in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque,

contenere sostanze classificate CMR, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150).

A decorrere dal 22 agosto 2016 si adottano le disposizioni esposte nel Decreto del 9 agosto 2016 riguardanti la revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glyphosate, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016, nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 150/2012.

Con la pubblicazione della (DGR 25-3509 e DGR 111-3849 "Le Linee guida per l'uso dei prodotti fitosanitari in ambito extragratico", in sintonia con le disposizioni comunitarie e nazionali, la regione Piemonte ha indicato le azioni da adottare per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in ambiti specifici (aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;), in un quadro di interventi integrati, in quanto l'uso può rappresentare un potenziale rischio per la salute pubblica e può concorrere a ridurre la qualità dello stato delle risorse idriche.

Regione Piemonte ha adottato quindi alcune misure di prevenzione e ha posto particolare attenzione all'utilizzo degli erbicidi; promuovendo l'utilizzo della prevenzione e di metodi alternativi.

Al capitolo 3.1 della DGR "Gestione della flora infestante" riporta indicazioni puntuali per il contenimento delle erbe infestanti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e/o in ambiente urbano e può essere effettuato con le seguenti modalità:

- pacciamatura (aiuole, filari), prestando attenzione alla scelta del materiale più idoneo;
- scerbatura manuale (aiuole, cordoli, superfici limitate);
- decespugliatore (cordoli, bordure, rifiniture).
- braccio meccanico con utensile trinciatutto (cigli e scarpate);
- attrezzature a spazzole rotanti (cordoli, marciapiedi);
- mezzi fisici, quali pirodiserbo, diserbo a vapore, schiuma vegetale calda.

Consiglia inoltre una programmazione pluriennale degli interventi.

Eventuali interventi con prodotti fitosanitari che non ricadono nelle specifiche sopra riportate, dovute ad andamenti climatici avversi e concomitante sviluppo indesiderato della flora infestante, saranno pianificati a fronte di specifica prescrizione disposta dal Dottore Agronomo Marco Giorgetti, Consulente PAN abilitato ai sensi della Direttiva 128/2009/CEE.

Le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari dovranno essere tarate ogni anno ed essere state sottoposte, nei casi previsti dalla normativa, a controllo e operazioni di verifica funzionale. Gli operatori dovranno essere in possesso del certificato di utilizzatore professionale rilasciato ai sensi della normativa di settore in corso di validità.

4. Programma di diserbo - specifiche tecniche

Il controllo della flora sinantropica in ambiente extra-agricolo e urbano è stato pianificato realizzando un programma di diserbo, sulla scorta dei seguenti punti:


– **descrizione delle aree di intervento:** le aree di intervento sono dettagliate nella planimetria allegata, redatta sulla scorta delle informazioni presenti nel PRG del Comune di Trecate. Per un'individuazione chiara delle aree che saranno sottoposte ad un approccio integrato (uso mezzo meccanico e fisico, acido pelargonico, mentre per le altre tipologie di intervento verrà predisposta apposita prescrizione) sono state adottate delle perimetrazioni evidenziate con colorazioni ben chiare e riportate nella legenda inserita nell'elaborato grafico allegato. A completamento delle azioni di perimetrazione e gestione, verranno raccolte informazioni sull'evoluzione biologica della flora infestante durante la stagione primaverile-estiva-autunnale. A fronte della perimetrazione delle aree "oggetto di ordinanza", e in seguito all'andamento climatico e floristico, verranno emesse ordinanze, al fine di tutelare la salute umana.

– **infestanti per cui sono previsti gli interventi:** le specie maggiormente diffuse nel territorio oggetto del presente piano sono:

- *specie monocotiledoni* - le principali sono afferenti alle specie *Avena ludoviciana*, *Alopecurus myosuroides*, *Lolium spp.*, *Setaria verticillata*, *Setaria viridis* e *Digitaria sanguinalis*, *Bromus spp.*, *Poa spp.*, *Echinochloa crus galli*, *Cynodon dactylon*, *Sorghum halepense* da seme e da rizoma, che si trovano facilmente sui bordi stradali, marciapiedi, rotatorie, spartitraffico, aree di sosta e reliquati nelle vicinanze di aree svago/aree verdi, contribuendo a ridurre il decoro e a creare difficoltà nelle azioni di prevenzione alla circolazione in sicurezza dei mezzi e di normale fruizione delle persone.

- *specie dicotiledoni* – le infestanti sono afferenti alle specie più disparate. Tra le principali osservate nel territorio si ricordano: *Convolvulus arvensis*, *Equisetum spp.*, *Chenopodium spp.*, *Cirsium arvense*, *Malva spp.*, *Taraxacum officinale*, *Rumex spp.*, *Parietaria spp.*, *Polygonum spp.*, *Fumaria officinalis*, *Stellaria mediae*, *Phytolacca Americana*, *Xanthium spp.*, ecc.. Diverse specie, oltre che portare un peggioramento alla qualità ambientale e del paesaggio, possono essere fonte di allergie con i propaguli dispersi. Si ricorda la temibile *Ambrosia artemisiifolia*, una delle piante il cui polline è causa di forti allergie e che le indicazioni sanitarie vincolano il contenimento con azioni specifiche di sanità pubblica.

– **epoche di intervento;** per individuare l'epoca più adatta per intervenire al fine di contenere lo sviluppo della flora infestante, nell'ottica di un approccio integrato, con il ricorso di mezzi meccanici e fisici, acido pelargonico, acido acetico, sostanze di sintesi autorizzate ai sensi del Reg. 2009/1107, occorre valutare lo sviluppo della vegetazione spontanea in riferimento all'andamento climatico. È possibile proporre a livello sinottico il grafico che rappresenta la casistica più significativa dell'emergenza e della fase vegetativa delle infestanti per l'area oggetto di intervento



– **modalità di distribuzione:** si rimanda alla descrizione dei mezzi che verranno adottati dagli operatori specializzati. Le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari dovranno essere tarate ogni anno ed essere state sottoposte, nei casi previsti dalla normativa, a controllo e operazioni di verifica funzionale., Gli operatori dovranno essere in possesso del certificato di utilizzatore professionale rilasciato ai sensi della normativa di settore in corso di validità. Ulteriori informazioni verranno individuate nell’etichetta e nella scheda dati di sicurezza, la prima autorizzata dal Ministero della Salute e rispondente al D.P.R. n. 55/2012, il secondo documento predisposto ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP - Classification, Labeling and Packaging)

– **formulazioni commerciali da utilizzare:** rispondendo alle indicazioni normative nazionali e regionali, ci si atterrà comunque al divieto di utilizzare sostanze attive aventi azione erbicida totale da distribuirsi direttamente al suolo in forma granulare. In considerazione dell’evoluzione normativa sui criteri cutt off introdotti dal Regolamento 2009/1107, rivolti ad una maggior sicurezza verso la popolazione, gli operatori e l’ambiente, le sostanze e quindi le formulazioni sono sempre meno disponibili e soprattutto in continua evoluzione. In particolare verranno scelti formulati che risponderanno agli enunciati descritti nell’Azione 5.6 del decreto 22 gennaio 2014, che escludano la presenza in etichetta delle seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38,R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Inoltre si farà ricorso ai formulati elencati nella lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili (in conformità alle disposizioni del PAN) aggiornata nel 2019. In linea generale verranno scelti i seguenti formulati:

Acido Pelargonico

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Impieghi
FINALSAN ERBICIDA PROFESSIONAL PRONTO USO	12460	Viali alberati, bordi stradali, aree civili
FINALSAN PLUS	13218	Aree ed opere civili
FINALSAN PLUS RTU	13217	Aree ed opere civili

Flazasulfuron

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Impieghi
CHIKARA 25 WG	10929	Aree ed opere civili: ruderi storici, cimiteri, piazzali, banchine, aree urbane non coltivate
KATANA	14682	Aree ed opere civili: ruderi storici, cimiteri, piazzali, banchine, aree urbane non coltivate

La lista è da considerare indicativa poiché suscettibile di aggiornamenti a seguito di modifiche delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari elencati o in base alla disponibilità di nuovi prodotti.

Chiunque utilizza i prodotti elencati è, pertanto, tenuto a verificare preliminarmente eventuali modifiche delle condizioni e dei campi di impiego autorizzati. A tale scopo è opportuno fare riferimento all’ultima revisione dell’etichetta pubblicata nella Banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della Salute accessibile al seguente sito web:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Ai sensi del decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016 e della nota del Ministero della salute prot. n. 14132 del 7 aprile 2017, i prodotti contenenti la sostanza attiva glifosate, da sola o in associazione, non possono essere impiegati nelle seguenti aree: parchi, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie.

I prodotti riportati nella tabella della “Lista dei pf utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione”, allegato 3, fatte salve eventuali, specifiche indicazioni in etichetta contenenti il campo di impiego, possono essere utilizzati ai sensi del PAN nelle rimanenti aree frequentate dalla popolazione o da gruppi

vulnerabili, quali piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.

– **dosi di intervento;** si rimanda alle indicazioni descritte nell'etichetta, autorizzata dal Ministero della Salute e rispondente al D.P.R. n. 55/2012, per i singoli formulati scelti. La dose di impiego sarà riferita all'unità di superficie. Verranno inoltre adottate le prescrizioni supplementari, qualora presenti nell'etichetta per il formulato inserito di volta in volta nel programma di diserbo.

– **numero complessivo dei trattamenti previsti** che non può essere superiore a tre; il numero di trattamenti saranno adottati in funzione delle indicazioni descritte in etichetta per i formulati individuati per l'utilizzo e comunque non supereranno i tre interventi. Nel caso di applicazioni con apparecchiature di distribuzione particolari (ad es. barre lambenti, ecc) o su superfici limitate, è possibile anche il riferimento al volume di acqua, sempre nel rispetto delle disposizioni vincolanti dell'etichetta.

– **registrazione degli interventi;** è il documento su cui l'utilizzatore professionale deve riportare cronologicamente tutti gli interventi di difesa/diserbo effettuati nel corso della stagione. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati con qualsiasi classificazione. Tale registro deve contenere: i dati anagrafici della stazione appaltante; la denominazione dell'area trattata e la relativa estensione espressa in ettari o metri quadri; la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata; l'avversità che ha reso necessario il trattamento. Il D.P.R. 55/2012 all'art. 20 prevede che il titolare dell'intervento fitoiatrico deve: conservare in modo idoneo le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto; registrare i trattamenti effettuati, annotandoli entro 30 giorni dalla data di esecuzione. È necessario conservare presso la propria sede, per i tre anni successivi a quello cui si riferiscono gli interventi effettuati, il registro compilato e sottoscritto da uno dei soggetti indicati dalla normativa di settore (DPR 55/2012, Decreto 22 gennaio 2014).

Nella stesura del piano di diserbo si è provveduto ad effettuare una ricerca specifica sul portale del Pesticide Properties DataBase (PPDB), sviluppato dalla AERU (Agriculture & Environment Research Unit) dell'Università di Hertfordshire, completo di dati sull'identità e sulle proprietà delle sostanze attive autorizzate ed elencate nella lista predisposta in conformità alle disposizioni del PAN, dove sono indicati in maniera approfondita i parametri chimico-fisici, ecotossicologici e tossicologici delle sostanze attive, al fine di ulteriormente mettere in atto le azioni di tutela e sicurezza della salute e dell'ambiente.

Verranno adottate le misure di mitigazione indicate dall'Azione 5.6 del Decreto 22 gennaio 2014 integrate, ove necessario, dalle linee di indirizzo per l'applicazione del Decreto 15 febbraio 2017 sull'implementazione dei criteri ambientali minimi (CAM) da inserire nei capitolati tecnici dei servizi relativi a trattamenti fitosanitari su strade, dalle indicazioni del Decreto 13 dicembre 2013 "Criteri Ambientali Minimi" per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, e infine da quelle enunciate nel Decreto 10 marzo 2015 "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette".

5. Elementi di valutazione e comunicazione del rischio

La normativa di settore a livello comunitario (direttiva 2009/128/CE) pone particolare attenzione alle azioni volte alla gestione del rischio e alla riduzioni degli impatti sulla salute e sull'ambiente

Il decreto 22 gennaio 2014, al punto A.2.2 - Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari, detta disposizioni riguardo l'informazione e la sensibilizzazione.

La segnalazione è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

Esse devono essere informate dell'esecuzione del trattamento, con l'apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze.

Nella programmazione degli interventi, l'utilizzatore professionale assistito dal consulente PAN, può valutare di attuare una comunicazione del rischio prevedendo azioni volte a limitare la fruizione dell'area trattata, per il tempo di rientro indicato nelle etichette, qualora si possano rilevare informazioni di risk assessment dei formulati da prevedere un approccio precauzionale.

A completamento delle informazioni per ridurre il rischio derivante dall'uso dei prodotti fitosanitari, si cita quanto indicato dal decreto 22 gennaio 2014 al punto A.5.6 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente.

È fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

L'utilizzatore professionale e il consulente ai sensi del PAN, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto 22 gennaio 2014 e di ulteriori disposizioni normative, adottano le pertinenti misure di riduzione del rischio attraverso azioni volte a minimizzare i rischi associati alla deriva per minimizzarla o ad impedirne gli effetti, utilizzando, tra gli altri, il Documento di orientamento elaborato dalla commissione consultiva per i prodotti fitosanitari del Ministero della Salute Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione ufficio 7 – Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari.

Le azioni volte alla mitigazione del rischio saranno integrate con le indicazioni contenute nel Manuale INAIL "Uso in sicurezza dei prodotti fitosanitari" edito nel 2018.

Dottore Agronomo Marco Giorgetti
Iscritto all'ODAF Varese al n. 160
Consulente PAN RL00222000



7. Elenco allegati

- Planimetrie con identificazione delle aree sensibili ai sensi del par. 5.6 del decreto 22 gennaio 2014
- Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione - rev 2019
- Nota di chiarimento del Ministero della Salute sull'uso della sostanza attiva glifosate